REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 166/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni nell'Unione di carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano e le voci relative a Israele e al Sud Africa nell'elenco di paesi terzi o loro territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

— 68 -

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (¹), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punti 3 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (2) dispone che alcuni prodotti possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1. Esso definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. Tali condizioni tengono conto dell'eventuale applicabilità di condizioni specifiche e della necessità o meno di garanzie complementari in base alla qualifica sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti. Le condizioni specifiche e le garanzie complementari rispetto alle quali questi prodotti devono essere conformi sono riportate nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (2) Il capo III del regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce le condizioni alle quali i paesi terzi, i loro territori, zone o compartimenti sono da considerarsi indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e le pertinenti condizioni di certificazione veterinaria per i prodotti destinati all'importazione nell'Unione.
- (3) Nel 2004, nel 2006 e a partire dall'aprile 2011 il Sud Africa ha registrato focolai di HPAI del sottotipo H5N2

nelle aziende di ratiti presenti in una zona ad elevata densità di aziende di tali animali. Le importazioni di alcuni prodotti a base di ratiti, comprese le carni di ratiti d'allevamento, sono quindi attualmente limitate dal regolamento (CE) n. 798/2008, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione (³). Al momento il Sud Africa non è in grado di dichiarare l'indennità del suo territorio dalla HPAI.

- Il fatto che i ratiti vengano tenuti all'aperto costituisce un problema specifico per prevenire la possibile introduzione dei virus dell'influenza aviaria negli allevamenti di ratiti, soprattutto a partire dalla popolazione di uccelli selvatici. L'autorità competente del Sud Africa, in collaborazione con l'industria dei ratiti, ha sviluppato un sistema specifico per la produzione di carni di ratiti ottenute da animali tenuti in aziende di ratiti registrate e chiuse, riconosciute dall'autorità competente.
- (5) Tali aziende sono sotto controllo ufficiale, applicano norme di biosicurezza rigorose e sono soggette a controlli degli spostamenti e test di laboratorio. Inoltre si effettua la sorveglianza dell'influenza aviaria nelle aziende di ratiti e pollame situate in un determinato raggio attorno alle aziende di ratiti registrate e chiuse nonché nell'intero territorio sudafricano. Nell'elaborare tali prescrizioni si è tenuto debitamente conto delle raccomandazioni del gruppo veterinario comunitario d'emergenza (CVET) che aveva effettuato una missione in Sud Africa nel 2011.
- (6) In attesa di poter dichiarare l'indennità dalla HPAI per l'intero territorio nazionale e al fine di offrire migliori garanzie per la sicurezza delle carni di ratiti destinate in futuro all'importazione nell'Unione, il 5 maggio 2013 il Sud Africa ha presentato una proposta riveduta relativa al sistema di aziende di ratiti registrate e chiuse e ha chiesto che fossero autorizzate le importazioni nell'Unione delle carni di ratiti prodotte a partire da animali tenuti in tali aziende.

⁽¹) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(²) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione, del 1º giugno 2011, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Sud Africa negli elenchi di paesi terzi e loro parti (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 1).

- (7) La Commissione e gli esperti degli Stati membri hanno valutato la proposta e concluso che il sistema istituito dal Sud Africa dovrebbe offrire, in relazione ai possibili rischi posti dal virus della HPAI, garanzie soddisfacenti per le importazioni nell'Unione di carni di ratiti ottenute da animali tenuti in tali aziende.
- (8) Nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere inserita una nuova condizione specifica «H» che offra garanzie specifiche per la sicurezza delle carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano ottenute da animali provenienti da un'azienda di ratiti registrata e chiusa, comprese garanzie in relazione ai possibili focolai futuri di HPAI e che dovrebbe applicarsi al territorio del Sud Africa. Tale condizione specifica dovrebbe anche essere inserita nel modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano.
- (9) Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa a Israele indica attualmente cinque codici diversi, da IL-0 a IL-4, corrispondenti a parti del territorio che è stato regionalizzato a seguito dei focolai di HPAI comparsi in precedenza in tale paese. A seguito di una richiesta presentata da Israele e tenuto conto del fatto che le carni di pollame, ratiti o selvaggina da penna selvatica (POU, RAT e WGM) prodotte durante i periodi delle restrizioni non sono più presenti sul mercato, le diverse zone dovrebbero essere consolidate e la

- voce relativa a Israele dovrebbe essere modificata di conseguenza. A fini di trasparenza del mercato e in ossequio al diritto pubblico internazionale, è opportuno precisare che la copertura geografica dei certificati è limitata al territorio dello Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
- Il regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

- 69

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2014

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

- 1) la parte 1 è così modificata:
 - a) la voce relativa a «IL Israele» è sostituita dalla seguente:

		L'intero paese	SPF					
«IL – Israele (⁶)			BPR,BBP, DOR, DOC, HER, HEP, SRP		N		A	S5, ST1
«IL — ISTACIE ()	IL-0		POU, RAT		IN			
			WGM	VIII				
			EP, E					S4»

b) la voce relativa a «ZA – Sud Africa» è sostituita dalla seguente:

		L'intero paese	SPF					
			EP, E					S4»
			BPR	I				
«ZA – Sud Africa	ZA-0		DOR	II	P2	9.4.2011	A	
			HER	III				
			RAT	VII	P2 H	9.4.2011	A	

- c) è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:
 - «(6) Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»;
- 2) La parte 2 è così modificata:
 - a) nella sezione «Condizioni specifiche», è aggiunto il seguente testo dopo la condizione specifica «L»:
 - « "H": sono state fornite garanzie che le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT) sono ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata e chiusa, riconosciuta dall'autorità competente del paese terzo. In caso di un focolaio di HPAI, le importazioni di tali carni possono continuare ad essere autorizzate se le carni sono ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata, chiusa e indenne da HPAI purché non siano comparsi focolai di HPAI in un raggio di 100 km attorno a tale azienda, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, almeno negli ultimi 30 giorni e non vi sia alcun collegamento epidemiologico con un'azienda di ratiti o pollame in cui sia stata rilevata la presenza di HPAI negli ultimi 30 giorni.»;
 - b) il modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT) è sostituito dal seguente:



«Modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT)

PAE	AESE Certificato veterinario per l'U							
		peditore ome dirizzo	I.2. Numero di riferimento del certificato					
	III	dilizzo	Autorità centrale competente Autorità locale competente					
oedita	Pa Te	aese el.						
oartita sp	No	estinatario ome	1.6.					
<u>a</u>	l Ind	dirizzo		_				
elative a		Paese Tel.						
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.7. Pae orig	ese di Codice ISO I.8. Regione di Codice origine	I.9. Paese di destinazio		SO I.10.			
ufor	I.11. Lu	uogo di origine	I.12.					
Parte I: I		ome N. di riconoscimento dirizzo						
	I.13. Lu Ind	uogo di carico dirizzo	I.14. Data di partenza					
	I.15. Me	lezzo di trasporto	I.16. PIF di entrata nell'UE					
	Ae	ereo						
	Ide	lentificazione ocumento	1.17.					
	I.18. De	escrizione della merce			prodotto (codice SA) .08.90			
					I.20. Quantità			
	I.21. Te	emperatura dei prodotti			I.22. Numero totale di colli			
		Ambiente ☐ Di frigorifero ☐	Di congelazione					
	1.23. Nu	umero del sigillo/del contenitore			1.24.			
	1.25. Me	erce certificata per:			Sacre-			
	Consumo umano							
	1.26.		I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE					
	1.28. lde	lentificazione della merce	1					
	N. di riconoscimento degli stabilimenti							
	(Specie Macello Impianto di (nome scientifico) fabbricazione	Deposito fri	gorifero Nun	mero di colli Peso netto			

ı	PAESE	RAT (carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo uma	RAT (carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano)			
	II.	Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b.				
	II.1.	Attestato sanitario				
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) r 178/2002, 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e certifica che le carni di ratiti (¹) descritte nel presente certificato sono state prodoi conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:				
		(a) provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamer (CE) n. 852/2004;	ito			
100		(b) sono state prodotte conformemente alle condizioni di cui all'allegato III, sezioni III e V, del regolamento (CE) n. 853/200	4;			
		(c) sono risultate idonee al consumo umano a seguito dell'ispezione ante e post mortem condotta conformemente all'allegato capo VII, sezione IV, del regolamento (CE) n. 854/2004(2);	Ι,			
		(d) recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) 853/2004;	n.			
		(e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residu presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima.	lui			
	II.2.	Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di ratiti di cui al presente certificato:				
	II.2.1.	provengono:				
	(²) (³) (⁵)	[dal territorio contrassegnato dal codice;]				
	(²) (⁴) oppure	[dal/dai compartimento/i;]				
	(²) (¹¹) oppure	ure [da una o più aziende di ratiti registrate, chiuse e riconosciute dall'autorità competente, attorno alle quali in un raggio di comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non siano comparsi focolai di influenza aviaria ad alta pato almeno negli ultimi 30 giorni e che non abbiano alcun collegamento epidemiologico con un'azienda di ratiti o pollame ir stata rilevata la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità negli ultimi 30 giorni;]				
		che alla data di rilascio del certificato era(no) indenne/i				
		dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008 e				
		(6) [dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;]				
	II.2.2.	sono state ottenute da ratiti che:				
	(2)	[non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria;]				
	(²) oppure	[sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria in conformità di un piano di vaccinazione a norma del regolamento (C n. 798/2008, con:	E)			
		(nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i)				
		all'età di settimane;]				
		(7) sono stati macellati il(gg/mm/aaaa) o nel periodo tra il(gg/mm/aaaa) e il(gg/mm/aaaa);	m/			
	II.2.3.	sono state:				
	(²) (⁶)	[II.2.3.1. ottenute da ratiti d'allevamento tenuti ininterrottamente per almeno tre mesi prima della macellazione o dopo la schiu delle uova:	sa			
		(²) (³) [nel territorio contrassegnato dal codice;]				
		(²) (⁴) oppure [nel/nei compartimento/i;]				
		(²) (¹¹) oppure [in una o più aziende di ratiti registrate, chiuse e riconosciute dall'autorità competente, attorno a quali in un raggio di 100 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sia comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità almeno negli ultimi 30 giorni e che nabbiano alcun collegamento epidemiologico con un'azienda di ratiti o pollame in cui sia stata rileva la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità negli ultimi 30 giorni;]	no on			
	(²) (⁸) oppure	[II.2.3.1. disossate e scuoiate e ottenute da ratiti d'allevamento tenuti ininterrottamente per almeno tre mesi prima de macellazione o dopo la schiusa delle uova:	lla			
(²) (³) [nel territorio contrassegnato dal codice;]						
(²) (4) oppure [nel/nei compartimento/i;]						
		(²) (¹¹) oppure [in una o più aziende di ratiti registrate, chiuse e riconosciute dall'autorità competente, attorno alle qui nun raggio di 100 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non siano compa focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità almeno negli ultimi 30 giorni e che non abbiano alcollegamento epidemiologico con un'azienda di ratiti o pollame in cui sia stata rilevata la presen dell'influenza aviaria ad alta patogenicità negli ultimi 30 giorni;]	rsi un			

PAESE

RAT (carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano)

pollame e/o dei ratiti; II.2.6. derivano da ratiti: (²) (⁶) (⁶) (Ⴄ) [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti macellazione;] (²) (⁶) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti macellazione;] (²) (⁶) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] (²) (⁶) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo che non risponde ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione (²) (⁶) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008;] (⁶) (¹) [II.2.7. derivano da ratiti di stabilimenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano campionamento statistico con risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'UE;] II.2.8. derivano da ratiti che non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti infettati dall'influenza aviaria ad al patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 kr	II.	Informaz	zioni sanit	arie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.	
(a) che é/sono regolarmente oggetto di ispezioni veterinarie per verificare la presenza di malattie trasmissibili all'uomo agli antmalit. (b) che non all'eono oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui i ratiti e'o altro poliame sor recettivi: (c) attorno all'al qualedi, in un raggio di 10 km, comprendenta se del caso il territorio di un passe limitrofo, non sor commoni fuovoli di influenza aviaria ad alla patogeniotia o della malattia di Nevecaste almeno nei 30 gor precedenti; (d) che sono respolimmente oggetto di ispezioni veterinarie per verificare la presenza di malattie trasmissibili all'uomo agli animali; (b) che non sono oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malatte cui i ratifi e/o altro poliame sono recetti coli in cui non si sono registrati focolal della malattia di Nevecaste o di influenza aviaria ad alta patogeniotità nei el ma precedenti e attorno ai quali da almeno be mesi non sono comparsi focolal di influenza aviaria ad alta patogeniotità nei el ma precedenti e attorno ai quali da almeno be mesi non sono comparsi focolal di influenza aviaria ad alta patogeniotità della malattia di Nevecaste e cauciate e couciate e ottenute da ratti provenienti da passe issiatici o africani che: (a) sono stati poeti in isolamento in un ambiente reso esente da zecoche nei quadro di un programma ufficiale di lot contro i rodition per almeno 14 giorni prima della macellazione; (b) prima di essere trasferti nell'ambiente reso esente da zecoche. (c) (sono stati essaminati per verificare che non avessero zecoche). (d) coppure (sono stati estroposi a trattamento atto ad eliminare tutte le zecoche di oui fossero portatori mediante (preciare il trattamento): a il trattamento non ha prodotto residui rilevabili nelle cami di rattiti. (d) di all'artivo ai macello sono stati sottoposti, con esito negativo, a un controllo volto ad accertare la presenza zecobre; (e) (e) oppure (IL2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Nevocaste con un vaccino vivo che non rispo	II.2.4.	sono state:					
agil animali; (b) che non étéono oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui i ratti e/o altro poliame sor raccettiv; (c) (attorno al/al qualeti, in un raggio di 10 km, comprendente se dei caso il territorio di un paese limitrofo, non sor compansi focolia di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malatta di Newscaste almeno nei 30 gor precedenti.] (d) (c) (c) (c) oppure (il.2.4.1. discossate e acuolate e ottenute da ratti che sono stati allevati/nanno soggiomato per almeno tre mesi prima dei macellazione in stabilimenti: (a) che sono regolarmente oggetto di ispezioni veterinarie per verificare la presenza di malattie trasmissibili all'uomo agil animali; (b) che non sono oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui i ratti e/o altro poliame sono recetti (c) in cui non si sono registrati focolai della malattia di Newcaste o di influenza aviaria ad altra patogenicità nei sei me precedenti e attorno ai quali di animeno compansi focolia di influenza aviaria ad altra patogenicità nei sei me precedenti e attorno ai quali di animeno compansi focolia di influenza aviaria ad altra patogenicità nei sei me precedenti e attorno ai quali di animeno compansi focolia di influenza aviaria ad altra patogenicità nei sei me precedenti e attorno ai quali di animeno compansi focolia di influenza aviaria ad altra patogenicità nei sei me precedenti e attorno ai quali di animeno compansi focolia di influenza aviaria ad altra patogenicità nei sei me precedenti e attorno ai quali di animeno compansi focolia di influenza aviaria altra patogenicità cella malattia di Newcaste e ci minitoria. (d) oppure (il.2.4.1. disossate e scuolate e ottenute da ratti provenienti da pasel asiatici o africani che: (a) sono stati posti in isolamento in un ambiente reso esente da zecche nel quadro di un programma ufficiale di lot contro i roditito pre aimeno 14 giorni prima della macellazione; (d) popure (il.2.5.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di registrali recoli di rattiti della	(⁶) (²) (¹²	²)	[11.2.4.1.	ottenute da ratiti provenienti da uno o più sta	abilimenti:		
(c) [attorno al/ai qualed, in un raggio di 10 km, comprendente se dei caso il territorio di un passe limitrofo, non sor compasis focola di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malatita di Nevascaste almeno nei 30 glor pricedenti; (d) (?) (!?) oppure [II.2.4.1. disossate e souciate e ottenute da ratti che sono stati allevati/hanno soggiornato per almeno tre mesi prima del macellazione in statolimenti: (a) che sono regolamente oggetto di ispezioni veterinarie per verificare la presenza di malattie trasmissibili all'unomo agli animali; (b) che non sono oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui i ratti e/o altro pollame sono resetti (c) in cui non si sono registrati focolai della malattia di Nevasatie o di influenza aviaria ad alta patogenicità nei sei me precedenti e attorno ai quali da aimeno tre mesi non sono comparesi focolai di influenza aviaria ad atta patogenicità nei sei me precedenti e attorno ai quali da dimeno tre mesi non sono comparesi focolai di influenza aviaria ad atta patogenicità nei sei me precedenti e attorno ai quali da dimeno tre mesi non sono comparesi focolai di influenza aviaria ad atta patogenicità nei sei me precedenti e attorno ai quali da dimeno tre mesi non sono comparesi focolai di influenza aviaria ad atta patogenicità nei sei me precedenti e attorno ai quali da dimeno tre mesi non sono comparesi focolai di influenza aviaria ad atta patogenicità nei sei meno comparesi focolai di influenza aviaria ad atta patogenicità nei sei meno compare si controli con di influenza aviaria ad atta patogenicità nei della malatti di controli di mesi patogenicità nei sei meno compare si meno compare si della malatti anti nei quali meno compare si della malatti di la controli di mesi patogenicità di controli di mesi anti macella seminata patogenicità di controli a malatti di nei anti macella sono stati vaccinati contro la malattia di Nevasate con un vaccino vivo negli uttimi 30 giorni precedenti macellazione; (d) (d) oppure (II.2.6.1. che sono stati vaccinati cont					oni veterinarie per verificare la presenz	a di malattie trasmissibili all'uomo o	
comparai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malatita di Newscaste almeno nei 30 gior precedenti; (*) (*) (*) oppure [II.2.4.1. discosate e scuolate e ottenute da rattii che sono stati allevati/hanno soggiornato per almeno tre mesi prima del macellazione in stabilimenti: (a) che sono regolamente oggetto di ispezioni veterinarie per verificare la presenza di malattie trasmissibili all'uomo agli animali; (b) che non sono oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui i rattile di polizia para presenza di malattie trasmissibili all'uomo agli animali; (c) in cui non si sono registrati focolai della malattia di Newcaste o di influenza aviaria ad alta patogenicità nei se me presenza di malattia di Newcaste e all'animali della malattia di Newcaste e adi caso il territorio di un passe limitorio. (c) oppure [II.2.4.1. discosate e scuolate e ottenute da ratti provenienti da passi salatici o africani che: (a) sono stati posti in isolamento in un ambiente reso esente da zecohe nel quadro di un programma ufficiale di lot contro i roditori per almeno 14 giorni prima della macellazione; (b) prima di essere trasfenti nell'ambiente reso esente da zecohe nel quadro di un programma ufficiale di lot contro i roditori per almeno 14 giorni prima della macellazione; (c) oppure (sono stati esaminati per verificare che non avessero zecohe;) (d) oppure (sono stati esaminati per verificare che non avessero zecohe;) (e) oppure (sono stati sottoposti a trattamento atto ad eliminare tutte le zecohe di cui fossero portatori mediante (precisare ili trattamento): (e) ili trattamento non ha prodotto residui rilevabili nelle carni di rattit;) (o) all'arrivo al macello sono stati sottoposti, con esito negativo, a un controllo o l'eradicazione di malattie di pollame el dei ratti; (d) (e) (f) (e) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f					polizia sanitaria connesse a malattie	cui i ratiti e/o altro pollame sono	
macellazione in stabilimenti: (a) che sono regolarmente oggetto di ispezioni veterinarie per verificare la presenza di malattie trasmissibili all'uomo agli animali: (b) che non sono oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui i ratiti e/o altro pollame sono recettii (c) in cui non si sono registrati focolai della malattia di Nevocaste o di influenza aviaria ad alta pategenicità della malattia di Nevocaste nel raggio di 10 km dal perimetro del settore dello stabilimento in cui sono allevati ratti, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrodi; (c) oppure [II.2.4.1. disossate e scuolate e ottenute da ratti provenienti da paesi asiatici o africani che: (a) sono stati posti in isolamento in un ambiente reso esente da zeoche nel quadro di un programma ufficiale di lot contro i rodition per alimeno 14 giorni prima della macellazione; (b) prima di essere trasferiti nell'ambiente reso esente da zeoche: (c) [sono stati esaminati per verificare che non avessero zeoche.] (d) oppure [sono stati sottoposti a trattamento atto ad eliminare tutte le zeoche di cui fossero portatori mediante (precisare il trattamento): (e) il trattamento non ha prodotto residui rilevabili nelle carni di rattit.] (c) all'arrivo al macello sono stati sottoposti, con esito negativo, a un controllo volto ad accertare la presenza zeoche;] (e) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f				comparsi focolai di influenza aviaria ad			
agil animali; (b) che non sono oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui i ratti e/o altro poliame sono recetti (c) in cui non si sono registrati focolai della malattia di Nevosastie o di influenza aviaria ad alta patogenicità nel sei me precedenti e attorno ai quali da almeno tre mesi non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità della malattia di Nevosastie nel raggio di 10 km dai perimetro del settore dello stabilimento in cui sono allevat ratti, comprendente es del caso il territorio di un paese limitrodi; (c) oppure [II.2.4.1. disossate e scuciate e ottenute da ratti provenienti da paesi asiatici o africani che: (a) sono stati posti in isolamento in un ambiente reso esente da zecohe nel quadro di un programma ufficiale di lot contro i roditori per almeno 14 giorni prima della macellazione; (b) prima di essere trasferiti nell'ambiente reso esente da zecohe: (c) [sono stati esaminati per verificare che non avessero zecohe.] (d) oppure [sono stati sottoposti a trattamento atto ad eliminare tutte le zecohe di cui fossero portatori mediante (precisare ili trattamento): (e) il trattamento non ha prodotto residui rilevabili nelle cami di rattit; (c) all'arrivo al macello sono stati sottoposti, con esito negativo, a un controllo volto ad accertare la presenza zecohe.] (e) (e) (f) (f) [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Nevoastie con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti macellazione; (f) (f) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Nevoastie con un vaccino vivo che non risponde al requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti macellazione; (f) (f) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Nevoastie con un vaccino nativato rispondente al requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti macellazione, oppure [II.2.6.1. che sono stati vacc	(8) (2) (12	²) oppure	[II.2.4.1.		e sono stati allevati/hanno soggiornato	p per almeno tre mesi prima della	
(c) in cui non si sono registrati focolai della malattia di Newcastle o di influenza aviaria ad alta patogenicità nei sei me precedenti e attorno ai quali da almeno tre mesi non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità della malattia di Newcastle nei raggio di 10 km dal perimetro del estotro dello stabilimento in cui sono allevat ratti, comprendente se del caso il territorio di un paese limitorfo;] (c) oppure [II.2.4.1. disossate e souoiate e ottenute da rattit provenienti da paesi asiatici o africani che: (a) sono stati posti in isolamento in un ambiente reso esente da zecche nei quadro di un programma ufficiale di lot contro i rotitori per almeno 14 giorni prima della macellazione; (b) prima di essere trasferiti nell'ambiente reso esente da zecche: (c) [sono stati esaminati per verificare che non avessero zecche;] (d) popure [sono stati sottoposti a trattamento atto ad eliminare tutte le zecche di cui fossero portatori mediante (precisare il trattamento); (e) all'arrivo al macello sono stati sottoposti, con esito negativo, a un controllo volto ad accertare la presenza zecche;] (l) all'arrivo al macello sono stati sottoposti, con esito negativo, a un controllo volto ad accertare la presenza zecche;] (l) all'arrivo al macello sono stati sottoposti, con esito negativo, a un controllo o l'eradicazione di malattie di pollame e/o dei ratti; (l) (e) (e) (e) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f					ni veterinarie per verificare la presenza	a di malattie trasmissibili all'uomo o	
precedenti e attorno à quali da almeno tre mesì non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità della matatta di Newcastie ne larggio di 10 km dal perimetro dei settore dello stabilimento in cui sono allevat ratiti, comprendente se del caso il territorio di un pases limitrofo; (e) oppure [II.2.4.1. disossate e scuoiate e ottenute da ratiti provenienti da paesi asiatici o africani che: (a) sono stati posti in isolamento in un ambiente reso esente da zecche nel quadro di un programma ufficiale di lot contro i roditori per almeno 14 giorni prima della macellazione; (b) prima di essere trasferiti nell'ambiente reso esente da zecche: (c) [sono stati esaminati per verificare che non avessero zecche;] (d) oppure [sono stati sottoposti a trattamento atto ad eliminare tutte le zecche di cui fossero portatori mediante (precisare il trattamento): mediante (precisare il trattamento): e il trattamento non ha prodotto residui rilevabili nelle carni di ratiti; (c) all'arrivo al macello sono stati sottoposti, con esito negativo, a un controllo volto ad accertare la presenza zecche;] II.2.6. derivano da ratiti: II.2.6. derivano da ratiti: (e) (e) (e) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f				(b) che non sono oggetto di restrizioni di polizi	zia sanitaria connesse a malattie cui i r	atiti e/o altro pollame sono recettivi;	
(a) sono stati posti in isolamento in un ambiente reso esente da zecche nel quadro di un programma ufficiale di lot contro i roditori per almeno 14 giorni prima della macellazione; (b) prima di essere trasferiti nell'ambiente reso esente da zecche: (c) [sono stati esaminati per verificare che non avessero zecche;] (d) oppure [sono stati sottoposti a trattamento atto ad eliminare tutte le zecche di cui fossero portatori mediante (precisare il trattamento): e il trattamento non ha prodotto residui rilevabili nelle carni di ratiti;] (o) all'arrivo al macello sono stati sottoposti, con esito negativo, a un controllo volto ad accertare la presenza zecche;] II.2.5. non sono state ottenute da ratiti macellati nel quadro di un piano zoosanitario per il controllo o l'eradicazione di malattie di pollame e/o dei ratiti; II.2.6. derivano da ratiti: (c) (e) (e) [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti macellazione;] (c) (e) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti macellazione;] (e) (e) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo che non risponde ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nel 30 giorni precedenti la macellazione (e) (e) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008.] (e) (f) (f) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g				precedenti e attorno ai quali da almeno tre della malattia di Newscastle nel raggio d	e mesi non sono comparsi focolai di infl i 10 km dal perimetro del settore delle	uenza aviaria ad alta patogenicità o	
contro i roditori per almeno 14 giorni prima della macellazione; (b) prima di essere trasferiti nell'ambiente reso esente da zecche: (c) [sono stati esaminati per verificare che non avessero zecche;] (c) oppure [sono stati sottoposti a trattamento atto ad eliminare tutte le zecche di cui fossero portatori mediante (precisare il trattamento): ———————————————————————————————————	(²) oppui	re	[II.2.4.1.	disossate e scuoiate e ottenute da ratiti prov	enienti da paesi asiatici o africani che	:	
(²) [sono stati esaminati per verificare che non avessero zecche;] (²) oppure [sono stati sottoposti a trattamento atto ad eliminare tutte le zecche di cui fossero portatori mediante (precisare il trattamento): ———————————————————————————————————						o di un programma ufficiale di lotta	
(²) oppure [sono stati sottoposti a trattamento atto ad eliminare tutte le zecche di cui fossero portatori mediante (precisare il trattamento): ———————————————————————————————————				(b) prima di essere trasferiti nell'ambiente res	so esente da zecche:		
mediante (precisare il trattamento): e il trattamento non ha prodotto residui rilevabili nelle carni di ratiti;] (c) all'arrivo al macello sono stati sottoposti, con esito negativo, a un controllo volto ad accertare la presenza zecche;] II.2.5. non sono state ottenute da ratiti macellati nel quadro di un piano zoosanitario per il controllo o l'eradicazione di malattie d pollame e/o dei ratiti; II.2.6. derivano da ratiti: (²) (°) (°) (°) [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti macellazione;] (²) (°) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti macellazione;] (²) (°) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo che non risponde ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione; (°) (°) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008;] (°) (°) [II.2.7. derivano da ratiti di stabilimenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano campionamento statistico con risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'UE.] II.2.8. derivano da ratiti che non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti infettati dall'infiluenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 kr non sono stati registrati foccola di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei				(2) [sono stati esaminati per verific	care che non avessero zecche;]		
e il trattamento non ha prodotto residui rilevabili nelle carni di ratiti:] (c) all'arrivo al macello sono stati sottoposti, con esito negativo, a un controllo volto ad accertare la presenza zecche;] II.2.5. non sono state ottenute da ratiti macellati nel quadro di un piano zoosanitario per il controllo o l'eradicazione di malattie di pollame e/o dei ratiti; II.2.6. derivano da ratiti: (²) (°) (°) [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti macellazione;] (²) (°) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti macellazione;] (²) (°) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo che non risponde ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione (²) (°) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008.] (°) (°) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008.] (°) (°) [II.2.7. derivano da ratiti di stabilimenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano campionamento statistico con risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'UE:] II.2.9. derivano da ratiti che non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti infettati dall'influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 kr non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; non sono tenute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento				(2) oppure [sono stati sottoposti a trattame	ento atto ad eliminare tutte le zecche	di cui fossero portatori	
(c) all'arrivo al macello sono stati sottoposti, con esito negativo, a un controllo volto ad accertare la presenza zecche;] II.2.5. non sono state ottenute da ratiti macellati nel quadro di un piano zoosanitario per il controllo o l'eradicazione di malattie di pollame e/o dei ratiti; II.2.6. derivano da ratiti: (2) (6) (9) [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti macellazione;] (2) (6) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti macellazione;] (2) (6) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] (7) (8) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo che non risponde ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione (2) (8) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008;] (8) (10) [II.2.7. derivano da ratiti di stabilimenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano campionamento statistico con risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'UE;] II.2.8. derivano da ratiti che non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti infettati dall'influenza aviaria ad al patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; non sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni no sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni no				mediante (precisare il trattamento):			
II.2.5. non sono state ottenute da ratiti macellati nel quadro di un piano zoosanitario per il controllo o l'eradicazione di malattie di pollame e/o dei ratiti; II.2.6. derivano da ratiti: (²) (⁶) (ൌ) [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti macellazione;] (²) (⁶) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti macellazione;] (²) (ൌ) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] (²) (ൌ) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] (²) (ൌ) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo che non risponde ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione (²) (ൌ) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008;] (ሜ) (ൌ) [II.2.7. derivano da ratiti di stabilimenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano campionamento statistico con risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'UE;] III.2.8. derivano da ratiti che non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti infettati dall'influenza aviaria ad al patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 kr non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 kr non sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni no sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni no				e il trattamento non ha prodotto residui ri	levabili nelle carni di ratiti;]		
pollame e/o dei ratiti; II.2.6. derivano da ratiti: (2) (6) (9) [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti macellazione;] (2) (6) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti macellazione;] (2) (8) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] (2) (9) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] (2) (8) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo che non risponde ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione (2) (8) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008;] (8) (10) [II.2.7. derivano da ratiti di stabilimenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano campionamento statistico con risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'UE;] II.2.8. derivano da ratiti che non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti infettati dall'influenza aviaria ad al patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 kr non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; non sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni no sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni no					i, con esito negativo, a un controllo	volto ad accertare la presenza di	
(²) (⁶) (⁶) [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti macellazione;] (²) (⁶) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti macellazione;] (²) (⁶) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo che non risponde ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione (²) (⁶) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008;] (⁶) (¹o) [II.2.7. derivano da ratiti di stabilimenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano campionamento statistico con risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'UE;] II.2.8. derivano da ratiti che non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti infettati dall'influenza aviaria ad al patogenicità o dalla malattia di Newcastle; II.2.9. provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenz sospettata o confermata, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 kr non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; non sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni no sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni no	II.2.5.						
macellazione;] (2) (6) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti macellazione;] (2) (8) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] (2) (8) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo che non risponde ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione (2) (8) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008;] (8) (10) [II.2.7. derivano da ratiti di stabilimenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano campionamento statistico con risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'UE;] III.2.8. derivano da ratiti che non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti infettati dall'influenza aviaria ad al patogenicità o dalla malattia di Newcastle; III.2.9. provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenz sospettata o confermata, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 kr non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; non sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni no sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni no	II.2.6.	derivano da ratiti:					
macellazione;] (²) (³) oppure [II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] (²) (³) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo che non risponde ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione (²) (³) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008;] (8) (¹0) [II.2.7. derivano da ratiti di stabilimenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano campionamento statistico con risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'UE;] II.2.8. derivano da ratiti che non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti infettati dall'influenza aviaria ad al patogenicità o dalla malattia di Newcastle; II.2.9. provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenz sospettata o confermata, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; non sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni no sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni no	(2) (6) (9)		[II.2.6.1.		di Newcastle con un vaccino vivo n	egli ultimi 30 giorni precedenti la	
(²) (³) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo che non risponde ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione (²) (³) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008;] (8) (¹0) [II.2.7. derivano da ratiti di stabilimenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano campionamento statistico con risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'UE;] II.2.8. derivano da ratiti che non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti infettati dall'influenza aviaria ad al patogenicità o dalla malattia di Newcastle; II.2.9. provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenz sospettata o confermata, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 kr non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; non sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni no	(2) (6)	oppure	II.2.6.1.		tia di Newcastle con un vaccino vivo	negli ultimi 30 giorni precedenti la	
all'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione (²) (³) oppure [II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di call'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008;] (³) (¹0) [II.2.7. derivano da ratiti di stabilimenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano campionamento statistico con risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'UE;] II.2.8. derivano da ratiti che non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti infettati dall'influenza aviaria ad al patogenicità o dalla malattia di Newcastle; II.2.9. provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenz sospettata o confermata, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 kr non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; non sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni no	(2) (8)	oppure	[II.2.6.1.	che non sono stati vaccinati contro la malatti	a di Newcastle;]		
all'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008;] (8) (10) [II.2.7. derivano da ratiti di stabilimenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano campionamento statistico con risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'UE;] II.2.8. derivano da ratiti che non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti infettati dall'influenza aviaria ad al patogenicità o dalla malattia di Newcastle; II.2.9. provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenz sospettata o confermata, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 kr non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; non sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni no	(2) (8)	oppure	II.2.6.1.				
campionamento statistico con risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'UE;] II.2.8. derivano da ratiti che non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti infettati dall'influenza aviaria ad al patogenicità o dalla malattia di Newcastle; II.2.9. provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenz sospettata o confermata, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 kr non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; non sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni no	(2) (8)	oppure	II.2.6.1.			ato rispondente ai requisiti di cui	
patogenicità o dalla malattia di Newcastle; II.2.9. provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenz sospettata o confermata, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 kr non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; non sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni no	(8) (10)	[II.2.7.					
sospettata o confermata, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 kr non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; non sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni no	II.2.8.						
	II.2.9.	 provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; e 					
oomonii a regulamento (oe) n. ooo/2004.							

PAESE

RAT (carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano)

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivano da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione e sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).

Note

Parte I:

- Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- Riguadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
- Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.

Parte II:

- (1) Per «carni di ratiti», si intendono tutte le parti, escluse le frattaglie, dei ratiti d'allevamento idonee al consumo umano, che non abbiano subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento a freddo; le carni confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere accompagnate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.
- (2) Barrare la dicitura non pertinente.
- (3) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008
- (4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.
- (5) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla lettera «N» nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda le carni di rattiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.
- (6) Non applicabile ai paesi contrassegnati dalla sigla «VII» nella colonna 5 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (7) Indicare la data o le date di macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da ratiti macellati nel territorio o nel/nei compartimento/i di cui al punto II.2.1 durante un periodo in cui l'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto territorio o detto/detti compartimento/i.
- (8) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dalla sigla «VII» nella colonna 5 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (9) Tali partite non possono essere inviate in Svezia o Finlandia.
- (10) Negli allevamenti non vaccinati la sorveglianza è di tipo sierologico e nel caso degli allevamenti vaccinati viene condotta su tamponi tracheali dei ratiti.
- (11) Solo per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT) provenienti da paesi o territori contrassegnati dalla lettera «H» nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Sono state fornite garanzie che in caso di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel territorio di un paese terzo le importazioni nell'Unione di carni di ratiti (RAT) ottenute da ratiti provenienti da un'«azienda di ratiti registrata e chiusa», riconosciuta dall'autorità competente del paese terzo, possono essere autorizzate purché l'azienda sia indenne da influenza aviaria ad alta patogenicità e se non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in un raggio di 100 km attorno a tale azienda, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, almeno nei 30 giorni precedenti e non vi sia alcun collegamento epidemiologico con un'azienda di ratiti o pollame in cui sia stata rilevata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità negli ultimi 30 giorni.

_ 74 -

(12) Non applicabile per le aziende di ratiti registrate e chiuse.



PAESE	RAT (carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano
II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del II.b. certificato
Veterinario ufficiale	
Nome (in stampatello):	Qualifica e titolo:
Data:	Firma:»
Timbro:	

14CE0592